

TI_GERICHTE 52.2001.145 vom 15. Juni 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-06-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.145

FR: TI_GERICHTE 52.2001.145 du 15 juin 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.145 del 15 giugno 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

%. Il municipio ha configurato l'ampliamento alla stregua di una piccola aggiunta, rientrando nei limiti degli interventi ammissibili secondo l'art. 29 cifra 3 NAPR, in quanto giustificata da reali esigenze d'uso e di abitabilità dell'edificio, oltre che correttamente inserita nel tessuto edilizio esistente. La deduzione non presta il fianco a critiche. L'aggiunta è invero modica e consente di rendere abitabile il sottotetto dell'edificio, attualmente troppo basso e privo di aperture atte ad assicurarne l'illuminazione naturale. Fondandosi sulle disposizioni che regolano le modalità d'intervento riguardanti i tetti il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto che l'aggiunta non potesse essere autorizzata perché comporta una modifica della pendenza delle falde e delle quote. La tesi governativa non può essere condivisa, poiché omette di considerare che l'obbligo di mantenimento della pendenza originaria dei tetti ed il conseguente divieto di modificare le linee di colmo e le quote delle falde, sanciti dall'art. 29 cpv. 4 NAPR, non sono assoluti, ma ammettono quelle inflessioni che si rendono necessarie per realizzare piccole aggiunte rientranti nei limiti fissati dal capoverso precedente della stessa norma. A torto ritengono le resistenti che le norme sui tetti non conferiscano al municipio la facoltà di concedere deroghe. Tale facoltà è chiaramente deducibile dalla norma in esame laddove prevede che "in linea di principio", ossia "di regola" può essere modificata la morfologia dei tetti. Non potendosi ragionevolmente sostenere che il leggero innalzamento di una delle falde del tetto, l'impercettibile riduzione della pendenza dell'altra falda e la modica traslazione orizzontale del colmo travalichino i limiti di un'eccezione giustificata da reali esigenze e destinata a mitigare il rigore della norma in discussione, la licenza rilasciata dal municipio all'insorgente va ripristinata siccome immune da violazione del diritto. Il ricorso va quindi accolto, annullando il giudizio governativo impugnato in quanto procedente da un'interpretazione lesiva del diritto. La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico delle resistenti in solido secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 29 NAPR di Cabbio; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 10 aprile 2001 del Consiglio di Stato (n. 1665) è annullata. 1.2. la licenza edilizia 6 novembre 2000 rilasciata dal municipio di _____ al ricorrente è confermata. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico delle resistenti in solido, che alla stessa condizione rifonderanno fr. 1'200.- al ricorrente a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.